

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA  
DELLA I SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO**

**(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

**Dicembre 2011**

**Processo amministrativo. Giudicato amministrativo.**

**Consiglio di Stato, Sez. I, 7 dicembre 2011, n. 4638/2011 – Quesito - Pres. ed Est. Barbagallo**

*Nell'ipotesi di due distinte pronunce contrastanti passate in cosa giudicata, emesse da due diversi organi di giustizia amministrativa a seguito di due separati iter processuali afferenti la stessa materia del contendere e le medesime parti, prevale il giudicato che si è formato per ultimo. Ciò per varie ragioni. Anzitutto, al giudicato, quale regola del singolo caso, si applica la norma sulla successione di fonti normative. Inoltre, quale regola juris del caso concreto, il giudicato partecipa della natura dei comandi giuridici, ivi incluso il principio stabilito dall'art. 15 preleggi, sempre che la seconda sentenza non sia stata sottoposta a revocazione ai sensi dell'art. 395, comma primo, n. 5), c.p.c., il quale prevede, in caso di contrasto tra sentenze, la revocazione di quella più recente.*

[Link al testo parere](#)

**Atto amministrativo. Pareri.**

**Consiglio di Stato, Sez. I, 21 dicembre 2011, n. 5248/2011, Pres. Volpe, Est. De Felice – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato generale - (Parere)**

*Nonostante che l'art. 17, co. 25 e 26, L. 15 maggio 1997, n. 127 abbia previsto la generale abrogazione di ogni disposizione di legge che richieda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria - limitandolo all'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'art. 17 L. 23 agosto 1988, n. 400, all'emanazione di testi unici, alla decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, nonché agli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri - non è escluso, a maggior ragione su vicende di particolare importanza per l'amministrazione statale e ritenendo facoltativa la richiesta di parere, che il Consiglio di Stato sia chiamato a pronunciarsi in merito a una proposta o schema di transazione.*

*La richiesta di parere facoltativa su possibili transazioni deve intendersi limitata, ma certamente ammessa, nelle ipotesi di particolare importanza per l'amministrazione, nell'ottica della funzione consultiva del Consiglio di Stato prevista dalla Carta Costituzionale.*

*Va sottolineata la diversità tra il parere del Consiglio di Stato e quello dell'Avvocatura dello Stato (oltre alla pubblicità oggi prevista per i pareri del Consiglio di Stato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205): il primo verifica la legalità delle scelte dell'amministrazione, avendo le medesime finalità di garanzia sia in sede consultiva che giurisdizionale a tutela imparziale e oggettiva dell'ordinamento giuridico; il secondo, proprio dell'organo di assistenza e consulenza tecnico-legale, dà consigli all'amministrazione, in ordine alle transazioni, ma anche alle introduzioni o all'abbandono di liti giudiziarie e si tratta di attività svolta nell'interesse dell'apparato amministrativo.*

[Link al testo del parere](#)

Il parere si segnala poiché ribadisce la possibilità per il Governo di richiedere, a titolo facoltativo, l'intervento consultivo del Consiglio di Stato anche nelle ipotesi in cui il parere non è più richiesto dalla legge in via obbligatoria. Il che rafforza la funzione consultiva del Consiglio di Stato, prevista dalla Costituzione, e la differenza da quella dell'Avvocatura dello Stato, propria dell'organo di assistenza e consulenza tecnico-legale.